

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 14/02/2020

### FATTO

Con ricorso n. 1288328 del 28.10.2019, la cliente, dopo avere esperito il reclamo il 17.7.2019, chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 4.083,11, e la restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente addebitata, per un importo di € 269,73, con interessi legali dal reclamo al saldo, e dell'importo complessivo di euro 2.764,02, e la restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente addebitata, per un importo di € 251,61, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, in ragione della estinzione anticipata di due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento.

Il cliente chiede anche il pagamento delle spese legali, quantificate, solo nel reclamo, in € 500,00.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, dichiara di aver già restituito alla cliente, in sede di conteggio estintivo, la somma di euro 49,09 per il primo contratto e di euro 205,20 per il secondo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Afferma, inoltre, che le commissioni di attivazione si riferiscono ad attività *up front* e, pertanto, non sono retrocedibili *pro quota* e che le commissioni di intermediazione sono state versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto.

Precisa che il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, ai sensi dell'art. 128-sexies, comma 4, TUB e che, nel caso di specie, il conferimento dell'incarico al mediatore indica chiaramente le caratteristiche delle attività che la società deve svolgere nell'interesse del potenziale cliente, le provvigioni e le relative modalità di pagamento.

Sostiene che la richiesta di ripetizione deve essere formulata soltanto nei confronti dell'*accipiens*, ovvero nei confronti della società di intermediazione e dell'assicurazione.

Con riguardo alla commissione di anticipata estinzione, quanto all'addebito delle somme di € 271,15 per il primo contratto ed € 254,15 per il secondo contratto, dichiara che la cliente ha estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 49 di ciascun contratto, e che, essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo.

Afferma, infine, la infondatezza della domanda di rifusione delle spese legali secondo il consolidato orientamento dell'*Abf*.

Pertanto, in via principale, chiede il rigetto del ricorso e, in via subordinata, che venga riconosciuto alla cliente l'importo già offerto in via transattiva e rifiutato dalla stessa (pari ad € 763,59).

## DIRITTO

I due contratti sono stati stipulati il 29.7.2014 ed estinti a novembre 2018 in corrispondenza della rata n. 49 delle 120 dovute.

Come è noto, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e, in applicazione della medesima, il Collegio di coordinamento *ABF*, con decisione dell'11 dicembre 2019, n. 26525, hanno affermato che qualsiasi importo contrattualmente previsto, che rientri nel costo totale del credito, è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring* e che la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

La corretta applicazione delle decisioni sopra richiamate comporta, altresì, che l'importo di spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che



è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

Fermo restando quanto sopra detto, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

Pertanto, il ricorso va accolto nei limiti degli importi recati dalle tabelle sotto riportate.

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni di attivazione</i>				792,00	468,60		468,60
<i>Commissioni di gestione</i>				120,00	71,00	49,09	21,91
<i>Commissioni di intermediazione</i>				6.072,00	3.592,60		3.592,60
					0,00		0,00
<b>Totale</b>							<b>4.083,11</b>

Il risultato coincide con quanto richiesto dalla ricorrente per il primo contratto.

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni di attivazione</i>				747,00	441,98		441,98
<i>Commissioni di gestione</i>				384,00	227,20	205,20	22,00
<i>Commissioni di intermediazione</i>				3.884,40	2.298,27		2.298,27
					0,00		0,00
<b>Totale</b>							<b>2.762,25</b>

Il risultato coincide sostanzialmente con quanto richiesto dalla ricorrente (2.764,02) per il secondo contratto.

Le domande di restituzione delle commissioni da anticipata estinzione sono infondate.

Infatti, la durata residua dei contratti, al momento dell'estinzione, era superiore ad un anno, la somma addebitata appare conforme al limite dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, come previsto dall'art. 125-*sexies* tub, e l'importo residuo era superiore a 10.000 euro (cfr., sul punto, da ultimo, Collegio di Roma, decisione n. 24510 del 7.11.2019; id.: n. 243752/17).

Sulle somme come sopra determinate devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

La domanda di rifusione delle spese legali va rigettata, secondo il costante orientamento di questo Arbitro, attesa la serialità del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4834 del 13 marzo 2020

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 6.845,36 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA